



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Ufficio Motorizzazione Civile di Torino
Ufficio di Supporto

COMUNICAZIONE INTERNA N. 11/2012

www.motorizzazione torino.it – Area Autoscuole – Area Agenzie

Torino, 8/3/2012

OGGETTO: Articolo 7 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 - Disposizioni in materia di scadenza di validità dei documenti d'identità e di riconoscimento - Scadenza di validità della patente di guida.

Con nota prot. n° 6193RU del 5 marzo 2012, la Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha fornito dei chiarimenti relativi all'oggetto.

L'articolo 7 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 ha, tra l'altro, stabilito che i documenti di identità e di riconoscimento - di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e) del Decreto del Presidente della Repubblica n° 445/2000 - se rilasciati o rinnovati dopo l'entrata in vigore dello stesso decreto legge (10 febbraio 2012), hanno validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti stata prevista per il documento medesimo.

Nonostante la patente di guida rientri nel novero dei documenti di riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del citato D.P.R. n° 445/2000, con nota del 22 febbraio 2012, la Direzione Generale, sopra citata, ha rappresentato all'Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alcune perplessità in merito all'applicabilità alla stessa, *ipso iure*, delle disposizioni generali di cui al citato articolo 7 DL n° 5/2012, atteso che il documento "patente di guida" è soggetto ad una normativa di carattere speciale (quale è il Codice della Strada), nonché conforme per modello e disciplina a disposizioni comunitarie armonizzate (direttive patenti).

Con nota prot. n° 8408 del 29 febbraio 2012, l'Ufficio Legislativo ha condiviso le argomentazioni più compiutamente esposte nella predetta lettera del 22 febbraio 2012 ed ha ritenuto opportuno che venisse emanata una circolare interpretativa ad hoc, per offrire un chiarimento in merito.

Pertanto la scadenza di validità della patente di guida resta disciplinata in conformità all'articolo 126 del Codice della Strada ed alla stessa non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del Decreto Legge n° 5/2012.

Oooooo_____oooooO

La presente Comunicazione Interna, viene distribuita secondo le modalità stabilite dall'Ordine di Servizio n° 5/2002 e n° 10/2009 e successivi aggiornamenti.

UFFICIO DI SUPPORTO
Ing. Antonio SACCO

f.to IL DIRETTORE
Dr. Ing. Roberto BATTISTONI